



Congedi Covid-19

Figli in quarantena?

DL 111/20: i nuovi congedi per i genitori di minori di 14 anni conviventi

Un solo genitore o entrambi alternativamente, se lavoratori dipendenti, possono:

Lavorare in smart working



se previsto nell'azienda in cui lavorano

Fruire del congedo straordinario



al 50% della retribuzione e riconoscimento di tutti i contributi figurativi

DURATA: Congedo di durata pari al periodo di quarantena disposto dalla Asl (anche 15 giorni). Periodo di fruizione: dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.

ALTRO GENITORE: Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'altro genitore sia in ferie, in malattia o in congedo non retribuito. Se l'altro genitore è in maternità o paternità, questo tipo di congedo Covid può essere comunque richiesto nel caso in cui il figlio per cui lo si richiede non sia lo stesso per cui è in essere la maternità o la paternità. Nel caso in cui l'altro genitore sia disoccupato o percepisca sostegno al reddito con cassa integrazione a zero ore la richiesta è incompatibile con la sua condizione. Se invece la cassa integrazione non è a zero ore, la richiesta del congedo sarà compatibile per i periodi di lavoro.

LAVORATORI PUBBLICI: Le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità sono a cura delle singole Amministrazioni: le lavoratrici e i lavoratori pubblici non devono presentare domanda all'INPS ma direttamente all'Amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

In tutti gli altri casi, la domanda va inoltrata all'Inps in via telematica.

Vuoi presentare la richiesta? Contatta il nostro sportello #SosEffepi inviando un messaggio al 348 691 9161.

O contatta le sedi INCA CGIL Roma Lazio attraverso il numero unico 06 73100700 o scrivendo a lazio@inca.it

Ricordati di avere con te i dati del provvedimento della Asl. Chi non li ha, all'atto della domanda si impegna, entro trenta giorni dall'invio, a fornirli.



ROMA E LAZIO

